



COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

DEL 30/10/2019

OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019.
----------------	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18.15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla **SECONDA** convocazione in Sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
1. NIGRO	Pietro	Sindaco	SI
2. PARROTTA	Giuseppe	Consigliere	SI
3. LONGO	Giuseppe	Consigliere	SI
4. CERMINARA	Candida	Consigliere	SI
5. ARCANGELO	Giuseppe	Consigliere	SI
6. PARROTTA	Venanzio Giovanni	Consigliere	SI
7. PUGLIESE	Giuseppe	Consigliere	SI
8. ROMEO	Margherita	Consigliere	NO
9. PUGLIESE	Luciano	Consigliere	SI
10. FILIPPELLI	Giuseppe	Consigliere	SI
11. MAZZIOTTI	Virginia	Consigliere	NO

Consiglieri assegnati n. **11** - Consiglieri in carica n. **11** - Consiglieri presenti: n. **9** - assenti: n. **2**.

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Pietro NIGRO nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto in discussione all'ordine del giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza nonché di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Luigi Maria Santoro.

IL SINDACO PRESIDENTE

Aprè la discussione, evidenziando che l' aumento dell'IMU e della TASI è conseguenza del ricorso al piano di riequilibrio pluriennale;

Illustra le nuove aliquote da approvare e le detrazioni adottate;

Da breve lettura del parere rilasciato dal Revisore dei Conti;

Interviene il Consigliere **Filippelli G.** il quale collegandosi al preambolo del Sindaco precisa che:

1. L' aumento dell'IMU e della TASI non è conseguenza del ricorso al piano di riequilibrio pluriennale;
2. L' aumento dell'IMU e della TASI era stato già deliberato in sede di approvazione del bilancio di previsione;
3. E aliquote sono state approvate fuori termine per cui inefficaci;

Evidenzia che:

1. Nonostante le nuove aliquote approvate in sede di approvazione del bilancio di previsione siano inefficaci, l' amministrazione non ha provveduto ad apportare le modifiche alle relative voci di bilancio, posto che nelle stesse erano stati previsti degli aumenti;
2. La suddetta situazione è stata più volte denunciata all' amministrazione dalla minoranza in sede di consiglio;

In ultimo ribadisce che l' aumento dell'IMU e della TASI non è conseguenza del ricorso al piano bensì è frutto di una politica vessatoria posta in essere dall' amministrazione comunale;

Interviene il Consigliere **Parrotta G.** il quale conferma quanto detto dal consigliere Filippelli ricordando che nella seduta del 29/10/2019 ha fatto allegare agli atti il proprio intervento;

Interviene il Consigliere **Pugliese L.** il quale evidenzia che:

1. è cosa nota che vadano riscossi i tributi affinché venga risanato l'ente;
2. L' aumento dell'IMU e della TASI indurrà i cittadini a non pagare, posto che di recente gli stessi si sono visti recapitare bollette esorbitanti relative all' idrico;
3. Cosa giusta sarebbe investire sulla riscossione attraverso una riduzione dei tributi tale da mettere i contribuenti nella condizione di poter pagare;

Chiude la seduta il Sindaco evidenziando la situazione debitoria dell' ente è tale da giustificare il ricorso al piano di riequilibrio, evidenzia che l' entrate relative all'IMU e alla TASI non coprono le spese del personale e dei mutui contratti dalle precedenti amministrazioni. In risposta al consigliere Pugliese per quanto concerne le bollette dell' idrico evidenzia che il piano finanziario del 2016 redatto dal Responsabile del Servizio era presumibilmente pari a 100.000,00 euro mentre nel 2017 il piano finanziario redatto dallo stesso responsabile era pari circa ad euro 273.000,00 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente "*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*" e la potestà regolamentare "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
- l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
- art. 1, c. 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito con modificazioni nella LEGGE 2 maggio 2014, n. 68);
- il comma 703 del succitato articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), a tenore del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI, in particolare,

- -l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;

VISTO, ancora, il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*";

VISTA la legge di bilancio 2019 (l. 145 del 30 dicembre 2018), la quale stabilisce lo sblocco delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, che ha prorogato dal 28 febbraio al 31 Marzo 2019, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2019/2021 da parte dei comuni;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "(...) Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011, "*a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati*

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare 15 del 03/09/2014 e successive mm.ii.;

CONSIDERATO che

- in data 27/05/2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 9, ha fatto ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all'art. 243bis del TUEL;
- in data 10/09/2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 15, è stato approvato il summenzionato Piano di Riequilibrio Pluriennale ex art. 243bis del TUEL;

RICHIAMATO il comma 8, lett.a), dell'art. 243bis che sancisce "*Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

ATTESO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, come ulteriormente disciplinate nel Regolamento comunale IUC sopra citato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL);

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di servizio interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 contrari (**Filippelli G., Parrotta G., Pugliese L**):

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI secondo il prospetto sotto riportato:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60	2,00
2	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4	1
3	Aree fabbricabili	8,60	2,00
4	Fabbricati rurali strumentali	XXXX	1,00
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	XXXX	1,00
.....

2. **DI DETERMINARE** per l'anno 2019 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro In ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	300,00
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	300,00
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	300,00
.....

3. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 03/09/2014 e successive mm.ii.;

4. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2019;

5. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. art. 13, c.13 bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011, come sostituito dal D.L. legge 8 aprile 2013 n. 35;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n.6 voti favorevoli e n. 3 contrari (Filippelli G., Parrotta G., Pugliese L):

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI E CONTROLLI

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 .

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE IUC
F.to (Dott.ssa Savo Graziella)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia Rizzuti)

=====

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 147-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai fini del controllo di regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE IUC
F.to (Dott.ssa Savo Graziella)

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai fini del controllo di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto.

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia Rizzuti)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Luigi Maria Santoro

IL SINDACO

Dott. Pietro NIGRO

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Pietrapaola, 31/10/2019

IL RESPONSABILE D'AREA

(Dott.ssa Lucia RIZZUTI)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. e i.

Pietrapaola, 31/10/2019

IL RESPONSABILE D'AREA

(Dott.ssa Lucia RIZZUTI)

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Pietrapaola, 31/10/2019



IL RESPONSABILE D'AREA

(Dott.ssa Lucia RIZZUTI)